REPUBBLICA ITALIANA

La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Franco MASSI	Presidente
Ilio CICERI	Consigliere (relatore)
Giuseppe LUCARINI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 23 giugno 2025, con riferimento all'**Azienda Sanitaria Locale di Roma 1**, esercizio 2023, riesame della parte sospesa del procedimento a seguito della pronuncia n. 9/SEZAUT/25 QMIG della Sezione Autonomie, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli artt. 32, 81, 97 e 100 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. "*Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti*";

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 170;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e*

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

viste le linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie per la relazione - questionario del collegio sindacale degli enti del Ssr sui bilanci preventivi e consuntivi dei medesimi enti e, da ultimo, la deliberazione n. 11/SEZAUT/2024/INPR relativa al bilancio di esercizio 2023;

vista la deliberazione n. 31/2025/PRSS di questa Sezione di controllo, adottata nelle camere di consiglio del 4 febbraio e 20 marzo u.s., con cui è stata sospesa *in parte qua* la pronuncia relativa al controllo ai sensi dell'art. 1, co. 170, l. 266/2005 sul bilancio di esercizio dell'Azienda sanitaria locale Roma 1, sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, le seguenti questioni di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale sui seguenti punti:

«a) «se il limite di spesa previsto dall'art. 11, co. 1, del d.l. n. 35/2019 debba essere riferito al singolo ente del SSR ovvero alla Regione tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del SSR; b) quale sia il rapporto tra il limite previsto dall'art. 11, co. 1, del d.l. n. 35/2019 e quello previsto dall'art. 2, co. 71, della legge n. 191/2009»;

vista la deliberazione della Sezione Autonomie n.9/SEZAUT/2025/QMIG del 4 aprile 2025, relativa ai limiti alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario regionale;

udito il relatore, cons. Ilio Ciceri;

In occasione dell'istruttoria condotta sull'andamento della spesa per il personale dell'Asl Roma 1, è stato rilevato il superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa vigente, con specifico riferimento ai limiti stabiliti dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

La Regione, nella circostanza, ha comunicato, con nota prot. n. 1694 del 5 marzo 2025, che è stato "*rispettato il limite previsto all'art. 2 c. 71, L. 191/2009 ovvero la spesa del personale rilevata nell'anno 2004 ridotta dell'1,4%*.

Si precisa che la verifica del rispetto della normativa è effettuata sul bilancio sanitario consolidato della Regione in considerazione del fatto che, nell'ambito della definizione dell'organizzazione del proprio Servizio Sanitario Regionale, la Regione valuta e definisce il fabbisogno di personale complessivo ai fini dell'erogazione dei LEA. Inoltre, la Regione, nella fase di approvazione dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, aggiornati annualmente, proposti dai singoli Enti del SSR, tiene conto del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento a livello consolidato. Il numero e la tipologia degli Enti di un Servizio Sanitario Regionale possono subire delle evoluzioni in funzioni di scelte di politica sanitaria (accorpamenti/scissioni o trasformazioni) che rendono la verifica della sopra richiamata normativa inapplicabile a livello di singolo ente del SSR".

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - pronunciandosi sulla questione di massima sollevata da questa Sezione regionale di controllo con la sopra citata deliberazione 18 marzo 2025, n. 31, enuncia il seguente principio di diritto:

«a) il limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 deve essere riferito alla Regione, tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale; b) il limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 è ancora produttivo di effetti, in via alternativa, al limitato fine di assicurare agli enti un più ampio margine di spesa rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019».

In forza di tale pronuncia, la valutazione sul rispetto dei limiti di spesa deve essere condotta in chiave sistemica, sul piano regionale.

Alla luce del principio di diritto enunciato, si evidenzia l'esigenza che la Regione svolga valutazioni complessive sul rispetto del limite di spesa, in sede di bilancio consolidato e in considerazione della natura aggregata del vincolo stesso, accertando,

in capo a ciascuna azienda sanitaria, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, nonché di operare nel rispetto della programmazione autorizzata.

P.Q.M.

Nel conformarsi al principio di diritto enunciato nella citata deliberazione, il Collegio prende atto delle risultanze relative al 2023 e, per gli esercizi successivi, rinvia l'esame del rispetto del limite di spesa all'esito delle determinazioni che verranno assunte da questa Corte nei controlli in sede di parifica dei rendiconti regionali e dei consolidati sanitari regionali, relativi a ciascun anno.

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, al Presidente della Regione Lazio, al Direttore generale e al Presidente del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale di Roma 1.

Ulteriore copia è trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 174/2012, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e Finanze.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 giugno 2025

L'Estensore	Il Presidente
Ilio CICERI	Franco MASSI
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 25 giugno 2025

Il funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente